# Contrasto al riciclaggio in ambito UE: le novità della V Direttiva antiriciclaggio

#### di Antonella Della Rovere e Francesca Pecorari

Con l'approvazione in data 19 aprile 2018 da parte del Parlamento UE della risoluzione legislativa sulla proposta di Direttiva che modifica la IV Direttiva antiriciclaggio vengono rafforzate le misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo previste in ambito europeo. Tra le novità più rilevanti vi è l'ampliamento dell'ambito soggettivo degli obblighi in materia di antiriciclaggio, con l'inclusione di nuove categorie di soggetti destinatari tra i quali figurano i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali.

## Disciplina antiriciclaggio in ambito UE e nazionale: il contesto normativo di riferimento

In data 19 aprile 2018 il Parlamento dell'Unione Europea ha approvato la risoluzione legislativa UE sulla proposta di Direttiva che modifica la cd. "IV Direttiva antiriciclaggio e antiterrorismo" (Direttiva 2015/849/UE - di seguito "IV Direttiva antiriciclaggio" - recepita nell'ordinamento giuridico interno con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90) con l'obiettivo di rafforzare la trasparenza delle operazioni finanziarie e di contrastare i flussi di denaro illecito che costituiscono una grave minaccia per l'integrità del settore finanziario². La Direttiva 2015/849/UE ha provveduto a³:

- ricomprendere nella definizione di "*attività criminosa*" i reati fiscali connessi alle imposte dirette e indirette<sup>4</sup>;
- adottare un "approccio olistico basato sul rischio" in considerazione del fatto che il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo deve essere valutato caso per caso<sup>5</sup>;
- determinare le modalità applicative di adeguata verifica della clientela a cui sono tenuti i soggetti obbligati al rispetto della normativa europea sull'antiriciclaggio tenendo conto

Il testo della risoluzione del Parlamento UE è consultabile al seguente link: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0178+0+DOC+XML+V0//IT.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Per approfondimenti sulla disciplina antiriciclaggio in ambito europeo, cfr. Valente P., Ianni G., Caraccioli I., Vidoni M., Riciclaggio e Criminalità. Idra per gli Stati, Sisifo per la Società, Nesso per gli Organismi Sovranazionali, Eurilink University Press, Roma, 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Per approfondimenti relativi ai commenti pubblicati dopo l'adozione della VI Direttiva antiriciclaggio, cfr., STAROLA L., "Approvata la IV Direttiva Antiriciclaggio", in *Corriere Tributario*, n. 26/2015, p. 2045 ss.; VALLEFUOCO V., "I reati fiscali nell'antiriciclaggio", in *Il Sole 24 Ore*, 10 agosto 2015, p. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr. considerando n. 11 alla IV Direttiva antiriciclaggio in cui si afferma che "[è] importante evidenziare esplicitamente che, in linea con le raccomandazioni riviste del GAFI, i «reati fiscali» connessi alle imposte dirette e indirette rientrano nell'ampia definizione di «attività criminosa» ai sensi della presente direttiva".

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr. Considerando n. 22 della IV Direttiva antiriciclaggio. Cfr., inoltre, Valente P., Ianni G., Caraccioli I., Vidoni M., Riciclaggio e Criminalità. Idra per gli Stati, Sisifo per la Società, Nesso per gli Organismi Sovranazionali, op. cit., p. 330.

- che l'applicazione di misure rafforzate può essere giustificata in presenza di situazioni in cui vi è un maggiore rischio di riciclaggio <sup>6</sup>;
- introdurre nuove disposizioni in materia di titolarità effettiva quale elemento fondamentale per identificare criminali che potrebbero occultare la propria identità dietro una struttura societaria<sup>7</sup>;
- potenziare lo scambio di informazioni e la prestazione di assistenza tra le Unità di informazione finanziaria dell'Unione Europea ("FIU" "Financial Intelligence Unit") che gli Stati membri UE sono tenuti ad istituire per la raccolta e l'analisi delle informazioni ricevute al fine di individuare le connessioni tra le operazioni sospette e l'attività criminosa. In particolare, come emerge dal Considerando n. 56 della IV Direttiva antiriciclaggio lo scambio di informazioni su casi che le FIU hanno individuato come potenzialmente attinenti a reati fiscali non dovrebbero pregiudicare lo scambio di informazioni nel settore fiscale di cui alla Direttiva 2011/16/UE<sup>8</sup>;
- limitare la raccolta e il successivo trattamento di dati personali da parte dei soggetti obbligati a quanto necessario per adeguarsi alle disposizioni della IV Direttiva, senza un ulteriore trattamento dei dati personali che sia incompatibile con tale obiettivo;
- rivisitare il sistema sanzionatorio in relazione alle violazioni gravi, reiterate o sistematiche degli obblighi relativi alle misure di adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, segnalazione delle operazioni sospette e controlli interni dei soggetti obbligati<sup>9</sup>.

La normativa europea si qui descritta è stata recepita nell'ordinamento giuridico nazionale con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 il quale ha introdotto rilevanti modifiche al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231<sup>10</sup>.

La Guardia di Finanza, nella circolare del 7 luglio 2017, ha fornito le prime indicazioni operative in merito al D.Lgs. n. 90/2017 evidenziando che tale provvedimento":

- amplia il principio dell'approccio basato sul rischio (cd. "risk based approach"), volto all'individuazione e alla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nell'esercizio delle attività finanziarie e professionali svolte dai destinatari della normativa di settore;
- prevede un nuovo regime degli obblighi rafforzati e semplificati di adeguata verifica della clientela. Nello specifico, viene eliminata ogni esenzione assoluta in presenza di un basso rischio di riciclaggio e risulta esteso il campo di applicazione dell'obbligo rafforzato, includendovi anche le persone politicamente esposte nazionali;

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cfr. Considerando n. 29 della IV Direttiva antiriciclaggio.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cfr. considerando n. 14 della IV Direttiva antiriciclaggio.

Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE. Per approfondimenti sulla Direttiva 2011/16/UE e sulle modifiche ad essa apportate dalle Direttive 2014/107/UE, 2015/2376/UE e 2016/881/UE cfr. VALENTE P., RIZZARDI R., CONSIGLIO P., MATTIA S., Interpello internazionale. Modelli di tax compliance preventiva, Ipsoa, Milano, 2017, p. 301 ss. Per ulteriori approfondimenti in tema di scambio di informazioni, cfr. Valente P., "Lo scambio automatico obbligatorio di informazioni si estende ai tax ruling: il D.Lgs. n. 32/2017", in Strumenti finanziari e fiscalità, n. 30/2017, p. 91 ss.; MATTIA S., "Scambio automatico obbligatorio di informazioni sui tax ruling: il recepimento della normativa europea", in Fiscalità e Commercio Internazionale, n. 7/2017, p. 30 ss.; MATTIA S., VINCENTI F., "Scambio automatico di informazioni finanziarie: modalità e termini", in Il fisco, n. 31/2017, p. 3064 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cfr art. 59, par. 1 della IV Direttiva antiriciclaggio.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> II D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ha recepito nell'ordinamento giuridico nazionale la Direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 (cd. "III Direttiva antiriciclaggio"), la quale è stata abrogata dalla Direttiva 2015/849/UE.

<sup>11</sup> La circolare della Guardia di Finanza, 7 luglio 2017, prot. n. 210557/2017 fornisce le prime indicazioni operative in merito all'entrata in vigore dei D.Lgs. nn. 90/2017 e 92/2017. Il D.Lgs. n. 92/207 prevede una disciplina speciale per i compro oro, non espressamente ricompresi dalla Direttiva 2015/849/UE tra i destinatari della normativa antiriciclaggio, al fine di garantire la piena tracciabilità e registrazione delle operazioni di acquisto e di vendita di oggetti in oro e preziosi usati, dei mezzi di pagamento utilizzati e la tempestiva messa a disposizione di tali informazioni alle Forze di polizia.

- inserisce tra i soggetti obbligati i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale;
- introduce un sistema di registri sulla titolarità effettiva di imprese e *trust*, attraverso l'implementazione di un'apposita sezione del registro delle imprese;
- stabilisce l'abolizione della cd. "equivalenza positiva" dei Paesi terzi che consentiva esenzioni dagli obblighi di adeguata verifica rispetto ad operazioni che coinvolgevano Paesi terzi ritenuti equivalenti agli Stati membri per i loro sistemi antiriciclaggio e/o di lotta al terrorismo;
- semplifica gli obblighi di conservazione, salvaguardando la pronta accessibilità ai dati da parte delle Autorità competenti;
- rafforza il sistema di monitoraggio e controllo sull'attività dei cd. "money transfer" e dei soggetti che operano nel settore dei giochi, attraverso la costituzione di una banca dati informativa e il potenziamento delle funzioni di controllo della Guardia di Finanza;
- innova il quadro sanzionatorio nel suo complesso, riducendo il peso delle sanzioni penali e rimodulando quelle amministrative secondo i principi di efficacia, proporzionalità e dissuasività. In particolare, l'art. 5 del D.Lgs. n. 90/2017 sostituisce integralmente il titolo V del D.Lgs. n. 231/2007 in materia di disciplina sanzionatoria.

### 2. Le novità della V Direttiva antiriciclaggio

La proposta di V Direttiva antiriciclaggio interviene a modificare la Direttiva 2015/849/ UE introducendo:

- una estensione del campo di applicazione soggettivo degli obblighi in materia di antiriciclaggio, con l'inclusione dei prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale;
- l'accesso al pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva;
- criteri più rigorosi per valutare se i Paesi terzi sono esposti al fenomeno del riciclaggio ed un esame più approfondito delle transazioni che coinvolgono cittadini di Paesi a rischio.

#### 2.1 Piattaforme di scambio di valute virtuali: contrasto all'anonimato

La V Direttiva antiriciclaggio estende il campo applicativo della Direttiva 2015/849/UE includendovi nuovi soggetti che sono tenuti al rispetto della disciplina in materia di antiriciclaggio.

Nello specifico, vengono inseriti tra i soggetti obbligati a cui si applica la Direttiva:

- i "prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso";
- i "prestatori di servizi di portafoglio digitale" ...

sfef36 VOLAIT@0001-0146#2b.indd 65 05/07/18 17:06

<sup>12</sup> Per ragioni di completezza espositiva, occorre segnalare che il campo di applicazione della normativa antiriciclaggio viene esteso anche ai seguenti soggetti:

<sup>• &</sup>quot;persone che commerciano opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d'arte e case d'asta, laddove il valore dell'operazione o di una serie di operazioni legate tra loro sia pari o superiore o a 10 000 EUR";

 <sup>&</sup>quot;persone che conservano o commerciano opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, quando tale attività è effettuata da porti franchi, laddove il valore dell'operazione o di una serie di operazioni legate tra loro sia pari o superiore o a 10 000 EUR".

Inoltre la proposta di V Direttiva antiriciclaggio modifica le lettere a) e d) dell'art. 2, par. 1, punto 3), della Direttiva 2015/849/ UE con la previsione secondo cui la normativa europea in materia di antiriciclaggio si applica ai seguenti soggetti obbligati:

 <sup>&</sup>quot;a) revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari, nonché qualunque altra persona che si impegna a fornire, direttamente o attraverso altre persone alle quali tale altra persona è collegata, aiuto materiale, assistenza o consulenza in materia fiscale quale attività imprenditoriale o professionale principale"; (in luogo dei "revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari" previsti dalla IV Direttiva);

Come emerge dal testo della risoluzione del Parlamento UE tale estensione muove dal fatto che nel quadro normativo delineato dalla IV Direttiva antiriciclaggio i prestatori di servizi che svolgono attività di fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale non sono soggetti all'obbligo di individuare le attività sospette.

Ciò agevola i gruppi terroristici che possono trasferire denaro verso il sistema finanziario dell'UE o all'interno delle reti delle valute virtuali beneficiando di un livello di anonimato sulle piattaforme di scambio di valute virtuali<sup>13</sup>.

Attraverso l'estensione dell'ambito soggettivo degli obblighi in tema di antiriciclaggio le autorità competenti dovrebbero essere in grado di controllare, attraverso i soggetti obbligati, l'uso delle valute virtuali il cui anonimato ne consente il potenziale uso improprio per scopi criminali.

Tuttavia, poiché vi è il rischio che gli utenti possono effettuare operazioni anche senza ricorrere a piattaforme di cambio o prestatori di servizi di portafoglio digitale l'ambiente delle valute virtuali può rimanere caratterizzato dall'anonimato.

Per contrastare i rischi legati all'anonimato, occorre consentire alle Unità di informazione finanziaria ("FIU") di associare gli indirizzi delle valute virtuali all'identità del proprietario di tali valute e valutare la possibilità di permettere agli utenti di presentare, su base volontaria, un'autodichiarazione alle autorità designate.

Il concetto di valute virtuali deve essere tenuto distinto dalla moneta elettronica la cui definizione è contenuta nell'art. 2, punto 2, della Direttiva 2009/IIO/CE<sup>14</sup>.

Ai sensi della citata disposizione per "moneta elettronica" si intende "il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento [...] e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall'emittente di moneta elettronica".

Inoltre, sono escluse dalla nozione di "valute virtuali" le valute locali, conosciute anche come monete complementari, che sono utilizzate in ambiti territoriali limitali, quali una città o una regione, e tra un numero limitato di utenti.

La proposta di V Direttiva reca la definizione di "valute virtuali" e di "prestatore di servizi di portafoglio digitale".

La "valute virtuali" sono "una rappresentazione di valore digitale che":

- "non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico,
- non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita,
- non possiede lo status giuridico di valuta o moneta,
- è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente".

Il "prestatore di servizi di portafoglio digitale" viene identificato in colui "[...] che fornisce servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali".

<sup>• &</sup>quot;d) agenti immobiliari, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile, ma solo in relazione alle operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10 000 EUR" (in luogo del riferimento agli "agenti immobiliari" di cui alla IV Direttiva).

Nella "Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo" (COM(2016) 50 final), del 2 febbraio 2016, le piattaforme di scambio di valute virtuali sono definite come "[...] uffici cambiavalute "elettronici", che scambiano moneta virtuale contro moneta fiduciaria tradizionale. I fornitori di portafogli di valuta virtuale detengono conti in valuta virtuale a nome dei loro clienti. Nel mondo delle "valute virtuali", sono l'equivalente di una banca che offre un conto corrente sui cui depositare moneta fiduciaria tradizionale, poiché: conservano le valute virtuali e consentono il loro trasferimento verso altri portafogli o altri conti di valuta virtuale".

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE.

Viene sostituito anche il paragrafo i dell'art. 47 incluso nella sezione II ("vigilanza") della IV Direttiva antiriciclaggio ai sensi del quale gli Stati membri sono tenuti ad assicurare "[...] che i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali, e i prestatori di servizi di portafoglio digitale siano registrati".

Per quanto riguarda l'ordinamento giuridico nazionale, l'art. 3 del D.Lgs. 23I/2007, come modificato dal D.Lgs. 90/20I7, aveva già provveduto (anticipando, in tal senso, quanto previsto nella proposta di V Direttiva antiriciclaggio con riferimento alla regolamentazione delle valute virtuali) ad estendere il campo di applicazione della normativa antiriciclaggio ai "prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso"<sup>15</sup>.

Al riguardo, l'art. 1 del D.Lgs. n. 231/2007, per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 90/2017, definisce:

- "prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale": "ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale" (nuova lettera ff);
- "valuta virtuale": "la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente" (nuova lettera qq).

#### 2.2 Accesso al pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva

La proposta di V Direttiva antiriciclaggio estende ai cittadini il diritto di accedere alle informazioni sui titolari effettivi delle imprese che operano in UE.

Le nuove norme che ampliano la sfera dei soggetti a cui è consentito l'accesso alle informazioni sul titolare effettivo muovono dall'esigenza di identificare quei soggetti che, in maniera illegale, potrebbero occultare la propria identità dietro una struttura societaria al fine di riciclare denaro di provenienza delittuosa.

Il titolare effettivo viene definito dall'art. n. 3, punto 6) della IV Direttiva antiriciclaggio quale "persona o persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività", distinto in tre differenti accezioni, a seconda che si tratti di società<sup>16</sup>, trust<sup>7</sup> o fondazioni<sup>18</sup>.

Inoltre, l'art. 30, par. 3 della IV Direttiva antiriciclaggio ha previsto l'istituzione, in ciascuno Stato membro, di un registro centrale in cui vengano archiviate informazioni adeguate, accurate ed attuali sulla titolarità effettiva.

<sup>15</sup> L'art. 3, del D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017, suddivide i destinatari della disciplina antiriciclaggio in cinque categorie: intermediari bancari e finanziari; altri operatori finanziari; professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria; altri operatori non finanziari (tra i quali vi rientrano i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso); prestatori di servizi di gioco.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Per le società, il criterio principale di individuazione del titolare effettivo è quello della partecipazione azionaria che identifica il "beneficial owner" come la persona fisica (o le persone fisiche) che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità. In via residuale, qualora non sia possibile procedere all'individuazione in base ai criteri citati o in caso di dubbio, le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello vengono definiti come titolari effettivi.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Nel caso di *trust*, sono titolari effettivi:

<sup>&</sup>quot;i) il costituente;

ii) il o i «trustee»;

iii) il guardiano, se esiste;

iv) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico; v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi".

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> In caso di soggetti giuridici quali le fondazioni per individuare il titolare effettivo vengono adottati i medesimi criteri visti per i trust.

La novità più rilevante apportata dalla V Direttiva antiriciclaggio è rappresentata dall'estensione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva.

Nello specifico, il nuovo paragrafo 5 dell'art. 30 prevede che gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva siano accessibili, oltre che nelle due ipotesi già previste nella IV Direttiva antiriciclaggio ovvero:

- alle autorità competenti e alle FIU, senza alcuna restrizione e
- ai soggetti obbligati, nel quadro dell'adeguata verifica della clientela,
- anche al pubblico<sup>19</sup>.

Un'ulteriore novità riguarda l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un *trust* o di un istituto giuridico affine che deve essere garantito, a norma del nuovo par. 4 dell'art. 31, ai seguenti soggetti:

- autorità competenti e alle FIU, senza alcuna restrizione;
- soggetti obbligati, nel quadro dell'adeguata verifica della clientela;
- qualunque persona fisica o giuridica che possa dimostrare un legittimo interesse;
- qualunque persona fisica o giuridica che faccia una richiesta scritta in relazione a un *trust* o a un istituto giuridico affine che detiene una partecipazione di controllo in una società o in un altro soggetto giuridico, attraverso il possesso, diretto o indiretto, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi.

Le informazioni sulla titolarità effettiva devono rimanere a disposizione tramite i registri nazionali per almeno cinque anni e non oltre i dieci anni dopo che i motivi per la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva del *trust* o di un istituto giuridico affine hanno cessato di esistere.

L'accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva contrasta l'utilizzo improprio di società, altri soggetti giuridici e istituti giuridici ai fini di riciclaggio e favorisce la disponibilità delle informazioni nei confronti degli istituti finanziari e delle autorità.

## 2.3 Paesi terzi ad alto rischio riciclaggio: regole più stringenti

L'art. 9 della IV Direttiva antiriciclaggio descrive la politica verso i Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio, che costituiscono una minaccia significativa al sistema finanziario dell'Unione Europea, stabilendo il potere della Commissione UE di adottare atti delegati nei loro confronti, entro un mese dall'individuazione delle carenze strategiche nei propri regimi nazionali di AML "Anti Money Laundering"/CFT "Counter Financing Terrorism".

Ai sensi della IV Direttiva antiriciclaggio quando un Paese viene indicato come avente carenze strategiche, i soggetti obbligati sono tenuti ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica con gli operatori economici di quel Paese.

Nel testo della V Direttiva viene ampliato l'elenco dei parametri a cui occorre fare riferimento al fine di poter definire uno Stato quale "Paese ad alto rischio".

In particolare, la Commissione è tenuta a tenere conto delle carenze strategiche, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

• il quadro giuridico e istituzionale AML/CFT del Paese terzo; le misure relative all'adeguata verifica della clientela gli obblighi per la conservazione dei documenti; gli obblighi per la segnalazione delle operazioni sospette ed anche (ed in ciò risiede la novità della V Direttiva) la disponibilità, per le autorità competenti, di informazioni precise e tempestive sulla proprietà effettiva di persone giuridiche o istituti giuridici;

sfef36\_VOLAIT@0001-0146#2b.indd 68

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> La IV Direttiva antiriciclaggio invece che al "pubblico" si riferisce "a qualunque persona od organizzazione che possa dimostrare un legittimo interesse".

- i poteri e le procedure di cui dispongono le autorità competenti del Paese terzo per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, includendo (ed in ciò risiede la novità della V Direttiva) sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, nonché la prassi del Paese terzo nel campo della cooperazione internazionale e dello scambio di informazioni con le autorità degli Stati membri;
- l'efficacia del sistema AML/CFT del Paese terzo per contrastare i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Viene inoltre inserito, nella Sezione 3 dedicata alla "Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela", il nuovo art. 18 bis il quale richiede un esame più approfondito delle transazioni che coinvolgono Paesi terzi ad altro rischio.

Nello specifico, la citata disposizione prevede che, nel caso di rapporti d'affari o operazioni con Paesi terzi ad alto rischio, i soggetti obbligati sono tenuti ad applicare specifiche misure rafforzate di adeguata verifica della clientela che comprendono:

- informazioni supplementari sul cliente e sul titolare effettivo;
- informazioni supplementari sullo scopo e sulla natura del rapporto d'affari;
- informazioni sull'origine dei fondi e del patrimonio del cliente e del titolare effettivo;
- informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;
- l'approvazione dell'alta dirigenza per l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto d'affari;
- lo svolgimento di un controllo rafforzato del rapporto d'affari, mediante controlli più numerosi e più frequenti.

## 2.4 Riduzione della soglia per le carte prepagate

La revisione della IV Direttiva antiriciclaggio prevede, con riguardo alle carte prepagate, una riduzione della soglia al di sotto della quale è possibile effettuare i pagamenti senza fornire le proprie generalità.

Come evidenziato dalla Commissione UE<sup>20</sup> il rischio di finanziamento del terrorismo rappresentato dalle carte prepagate è connesso alle carte prepagate anonime che possono essere utilizzate per il finanziamento di atti terroristici.

Risulta dunque indispensabile impedire ai terroristi di utilizzare carte anonime per finanziare le loro operazioni e, a tal fine, viene ridotto da 250 euro a 150 euro il limite al di sotto del quale i soggetti obbligati sono autorizzati a non applicare determinate misure di adeguata verifica della clientela previste dalla normativa europea antiriciclaggio.

## 2.5 Tutela per gli informatori che segnalano casi di riciclaggio

La V Direttiva rafforza la tutela per coloro che segnalano un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

In tali ipotesi, si richiede agli Stati membri di garantire che gli informatori vengano tutelati legalmente da qualsiasi minaccia o atto ostile o di ritorsione<sup>21</sup>.

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare meccanismi efficaci e affidabili per incoraggiare le segnalazione di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni in materia di antiriciclaggio.

A tal fine è necessario garantire che l'identità della persona che fornisce le informazioni sia nota solo alle autorità competenti.

sfef36 VOLAIT@0001-0146#2b.indd 69

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "relativa a un piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo" (COM(2016) 50 final).

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Tale tutela si estende anche ai lavoratori dipendenti e ai rappresentanti del soggetto obbligato.

#### 3. Considerazioni conclusive

Le modifiche apportate al testo della IV Direttiva antiriciclaggio si inseriscono nel più ampio contesto degli strumenti predisposti in ambito internazionale ed europeo di contrasto al riciclaggio e al reimpiego dei capitali di provenienza illecita.

La mancanza di trasparenza e la scarsa cooperazione informativa tra gli Stati, l'anonimato delle transazioni e dei soggetti in esse coinvolti sono infatti le principali cause di fenomeni criminosi.

Al riguardo, l'ampliamento del campo di applicazione della normativa europea antiriciclaggio alle piattaforme di scambio di valute virtuali intende risolvere il problema dell'anonimato che ne consente un loro uso improprio per scopi criminali.

Con l'obiettivo di garantire un'effettiva trasparenza, viene inoltre esteso al pubblico l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

Da ultimo, anche la previsione di un'analisi più approfondita delle transazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio riciclaggio è volta a consentire una maggiore comprensione della natura delle attività svolte ed una migliore conoscenza del cliente che le compie.

La V Direttiva antiriciclaggio è espressione dell'esigenza avvertita a livello europeo di identificare i casi di riciclaggio di denaro e di prevenire il loro verificarsi e, affinché ciò sia possibile, è necessario rafforzare la trasparenza delle operazioni finanziarie.

Gli Stati membri sono tenuti a recepire le disposizioni in essa contenute entro 18 mesi dalla data della sua entrata in vigore.